



CITTÀ DI ACIREALE

**Regolamento Comunale
per la Promozione e l' Attuazione
del Compostaggio Domestico e di Comunità**

**Approvato
con Delibera di G.M. n.121 del 7/10/2016
e con Delibera di C.C. n.121 del 28/11/2016**



ART. 1

Definizioni

- Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- Utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
- Utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
- Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- Compostaggio domestico: compostaggio del rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzato al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale.

- Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
- Compostiera: recipiente adatto al compostaggio dei rifiuti organici

ART. 2

Finalità

Il Comune di Acireale promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio domestico e di comunità della frazione organica dei rifiuti, quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili. Essa inoltre, è finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cura delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche. Sono assolutamente vietati altri scopi.

ART. 3

Metodologie di compostaggio

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale di Acireale che sono iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi, o ai cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti.

Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico e di comunità per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

ART. 4

Promozione del compostaggio domestico e di comunità

Al fine di dare massima diffusione al compostaggio domestico e di comunità, il comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta le compostiere in comodato d'uso gratuito.

ART. 5


Metodi alternativi di compostaggio domestico e di comunità consentiti

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico e di comunità le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal Comune:


- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.
- Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.




COMPOSTER CHIUSO



CONCIMAIA O BUCA



COMPOSTIERA IN LEGNO



CUMULO SU TERRENO

ART. 6

Materiali da avviare a compostaggio domestico e di comunità, materiali da evitare e buone regole

I materiali da recuperare e trasformare attraverso il compostaggio domestico e di comunità sono:

- Bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
- Gusci d'uova, pane raffermo, fondi di caffè e bustine di tè esauste;
- Fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
- Avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;
- Piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature;
- Trucioli, segatura e cenere di legna.

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);
- Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
- Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili

Per fare un buon compost le regole di base sono:

- mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco– umido);
- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);
- areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d'aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microrganismi ed evita i cattivi odori);
- utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne bene il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di

maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta ma produce poco humus.

ART. 7

Il giusto luogo dove fare compostaggio domestico e di comunità

Il luogo dove fare compostaggio domestico deve essere di piena disponibilità dell'utenza. Deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato. Inoltre esso deve essere agevolmente accessibile al fine di consentire al personale incaricato dal comune la periodica verifica.

Il Comune, al fine di garantire l'attività di compostaggio di comunità a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previo stipula di apposite convenzioni.

E' ammessa la pratica del compostaggio domestico e di comunità anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovino nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale.

ART.8

Applicazione della riduzione percentuale sulla tassa rifiuti e verifica dell'attività

Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico e di comunità hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tassa rifiuti, il cui importo viene deciso annualmente dall'amministrazione comunale anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica. Tale importo potrà essere maggiorato se supportato da risultati positivi accertati. Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della tassa rifiuti.

Lo sconto percentuale sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dal comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.

Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla tassa rifiuti.

Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico e di comunità devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

ART. 9

Benefici per la collettività

Il vantaggio principale del compostaggio domestico e di comunità è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico e di comunità per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti.

ART. 10

Modalità di adesione al processo di compostaggio e di comunità

I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico e di comunità devono presentare apposita domanda.

L'istanza deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione della tassa rifiuti; le istanze presentate successivamente a tale termine troveranno applicazione, ai fini della riduzione tassa rifiuti, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo cui all'art.8 del presente regolamento.

L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico e di comunità è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico e di comunità. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 11

Modalità di richiesta della compostiera

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare o per utenze conferenti. Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'abitazione o l'area a disposizione del richiedente, non abbia idonea superficie a giardino pari almeno a 40 mq.

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione.

ART. 12 Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

Art. 13 Condizioni a carico dell'utente

L'utente/gli utenti che aderiscono alla pratica del compostaggio sono tenuti ad apporre una targhetta rigida o adesiva, a seconda del supporto disponibile, presso il limite di proprietà "sulla porta di conferimento", con riportato il logo del Comune di Acireale e la scritta:

"Questa famiglia/comunità pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici"

La targhetta deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento. La targhetta deve essere esposta con continuità per tutto il periodo di adesione. La targhetta potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, la targhetta deve essere apposta sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza. È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.